Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2016, n. 28-3015

Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020. Approvazione delle disposizioni attuative delle Op. 1.1.1 - Az. 2, Op. 1.2.1 - Az. 2 e Op. 1.3.1 - Az. 2, della Misura 1; Op. 12.2.1 "Compensazioni del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" della Misura 12; Op. 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" della Misura 8.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto in particolare l'art. 38 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 riferito agli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12.10.2015;

vista la DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

vista la Misura 1 "*Trasferimento di conoscenze ed azioni d'informazione*" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che la Misura in parola attiva tutte e 3 le sottomisure contemplate dal Regolamento sullo sviluppo rurale, ognuna delle quali prevede un tipo di operazione con due azioni distinte – una agricola e una forestale – secondo la seguente suddivisione:

- Sottomisura 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze): Operazione 1.1.1 - Formazione professionale in campo agricolo e forestale;

- Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e di informazione): Operazione 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali): Operazione 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale.

ritenuto necessario predisporre le disposizioni attuative delle Operazioni 1.1.1 - Azione 2, operazione 1.2.1 - Azione 2 e operazione 1.3.1 - Azione 2, riferite alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni d'informazione" di cui all'allegato A;

vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 21-26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

ritenuto opportuno, nell'ambito della Misura 8, avviare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli";

ritenuto quindi necessario predisporre le disposizioni attuative dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli";

vista la Misura 12 "*Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)*" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che la Misura 12 attiva solo la sottomisura 12.2, operazione 12.2.1 contemplata dal Regolamento sullo sviluppo rurale e denominata "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";

considerato che gli impegni obbligatori sono stati definiti sulla base delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000" definite con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 e modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014;

preso atto che le Misure di Conservazione sono successivamente state modificate con D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016, variando alcuni degli impegni obbligatori indicati nel l'Operazione 12.2.1;

ritenuto opportuno prendere atto di tali variazioni e demandare al Settore Foreste la presa d'atto e il conseguente adeguamento degli impegni obbligatori qualora durante il periodo di impegni previsti dall'Operazione 12.2.1 dovessero intervenire ulteriori modifiche alle Misure di Conservazione generali, oppure venissero approvate Misure di conservazione sitospecifiche o piani di gestione dei siti;

ritenuto quindi necessario predisporre le disposizioni attuative dell'Operazione 12.2.1 "Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000" di cui all'allegato C;

vista la l.r. n. 16/2002 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la l.r. n. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all'OPR;

vista la DGR n. 38-8030 del 14.1.2008 che individua nel 1.2.2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il DM MIPAAF n. 1003 del 25.1.2008 con il quale ARPEA è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1.2.2008;

vista la apposita convenzione n. rep. 16271 del 6.7.2011 (il cui schema è stato approvato da DD n. 509 del 31.5.2011 del Direttore della Direzione Agricoltura), con la quale sono stati definiti i termini per l'affidamento dell'incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti;

preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2.11.2011) per l'affidamento di incarico ad ARPEA, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. n. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6.7.2011 rep. n. 16271;

visto che con la DD n. 118 del 9.3.2015 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata ARPEA;

considerato che, pertanto, rientra nelle competenze istituzionali di ARPEA l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni:

- 1.1.1 Azione 2, riferite alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze ed azioni d'informazione";
- 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli";
- 12.2.1 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000";

ritenuto opportuno attivare un primo lotto di bandi con una disponibilità complessiva di risorse pari a Euro 10.148.337,98: op. 1.1.1 € 2.848.337,98 – op 8.01 € 2.500.000,00 – op.12.2.1 € 4.800.000,00 (di cui Euro 4.375.963,34: op. 1.1.1 € 1.228.203,34 – op. 8.01 € 1.078.000,00 – op.12.2.1 € 2.069.760,00 a carico del FEASR (43,12%), Euro 4.040.662,25: op. 1.1.1 € 1.134.094,25 – op. 8.01 € 995.400,00 – op.12.2.1 €1.911.168,00 a carico dello Stato (39,82%) ed Euro 1.731.712,39: op. 1.1.1 € 486.040,39 – op. 801 € 426.600,00 – op.12.2.1 € 819.072,00 a carico della Regione Piemonte (17,064%) di utilizzare la restante disponibilità per l'attivazione di altri bandi ed iniziative a titolarità regionale;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate sull'apposito capitolo di spesa 262263 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

preso atto che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari a 1.731.712,39 € (unico onere a carico del Bilancio egionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 (Imp. n. 835/2014; 775/2014; 792/2014; 4144/2015, 282/2015 e 283/2015 per complessivi € 40.128.743,55);

rilevato che le suddette somme attualmente impegnate e liquidate, pari ad € 40.128.743,55 sono state finora utilizzate per € 38.397.031,16 rimanendo attualmente disponibile l'importo di € 1.731.712,39;

visti gli articoli 8 e 9 della L.R. 1/2014, relativi a misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ed al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020 e disposto che le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

ritenuto di demandare al Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18) l'adozione dei bandi nel rispetto del presente provvedimento, provvedendo con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, a definire eventuali disposizioni specifiche, Tecnico-operative e procedurali nonché a monitorarne l'attuazione;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 e tenuto conto in particolare dei criteri di selezione delle domande definiti dal Comitato di Sorveglianza medesimo nell'ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- 1) di adottare le disposizioni attuative delle Operazioni 1.1.1 Azione 2, 1.2.1 Azione 2 e 1.3.1 Azione 2, riferite alla Misura 1 "*Trasferimento di conoscenze ed azioni d'informazione*", allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di adottare le disposizioni attuative dell' Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli", allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 3) di adottare le disposizioni attuative dell' Operazione 12.2.1 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000", allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

- 4) di attivare un primo lotto di bandi con una disponibilità complessiva di risorse pari a Euro 10.148.337,98:op. 1.1.1 € 2.848.337,98 op. 8.01 € 2.500.000,00 op.12.2.1 € 4.800.000,00 (di cui Euro 4.375.963,34:op. 1.1.1 € 1.228.203,34 op. 8.01 € 1.078.000,00 op.12.2.1 € 2.069.760,00 a carico del FEASR (43,12%), Euro 4.040.662,25: op. 1.1.1 € 1.134.094,25 op. 8.01 € 995.400,00 op.12.2.1 € 1.911.168,00 a carico dello Stato (39,82%) ed Euro 1.731.712,39:op. 1.1.1 € 486.040,39 op. 8.01 € 26.600,00 op.12.2.1 € 819.072,00 a carico della Regione Piemonte (17,064%) di utilizzare la restante disponibilità per l'attivazione di altri bandi ed iniziative a titolarità regionale
- 5) di individuare nel Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000) la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le precisazioni che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, Tecnico-operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorarne l'attuazione.

I bandi saranno approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica (A18000).

L'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni in parola rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Il finanziamento della quota regionale pari ad 1.731.712,39 \in (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 (Imp. n. 835/2014; 775/2014; 792/2014; 4144/2015, 282/2015 e 283/2015).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Operazione 1.1.1 - Formazione professionale in campo agricolo e forestale

Azione 2 - Formazione in ambito forestale

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e di informazione

Operazione 1.2.1 - Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

Azione 2 - Attività dimostrative e informative in campo forestale

Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

Operazione 1.3.1 - Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale Azione 2 - Visite e scambi interaziendali di breve durata in campo forestale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Premessa

Le presenti disposizioni regolamentano l'applicazione dell'art. 14 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013 e, nello specifico, l'Operazione 1.1.1 - Azione 2, l'Operazione 1.2.1 - Azione 2 e l'Operazione 1.3.1 - Azione 2, della Misura 1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

2. Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e nello specifico articolo 14;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- l'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- l'art. 38 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014 (aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale);
- la Decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (di seguito PSR);
- il PSR approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 29 2396 del 09.11.2015;
- la Misura 1 del PSR "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" che sostiene attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per migliorare il potenziale umano impegnato nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali;
- l'Operazione 1.1.1 del PSR dal titolo "Formazione professionale in campo agricolo e forestale":
- l'Operazione 1.2.1 del PSR dal titolo "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale";
- l'Operazione 1.3.1 del PSR dal titolo "Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale";
- la Legge 241/90, artt. 12 e 15, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo":
- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- il DM n. 180 del 23 gennaio 2015 che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale)," e le relative disposizioni regionali:
- le Linee quida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

2. Obiettivi

La Misura in esame ha come obiettivo lo sviluppo del potenziale umano ed il consolidamento di un sistema di formazione continua attraverso iniziative di formazione professionale, informazione e scambi interaziendali di breve durata, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative.

La Misura, per il suo carattere orizzontale, contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici con un apporto di tipo conoscitivo, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei fruitori delle diverse azioni.

In particolare essa contribuisce a:

- Innovazione, grazie all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali,
- Ambiente, attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche,
- Cambiamento climatico, mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

La Misura attiva tutte e 3 le sottomisure contemplate dal Regolamento sullo sviluppo rurale, ognuna della quali prevede un tipo di operazione con due azioni distinte – una agricola e una forestale – secondo la seguente suddivisione:

- Sottomisura 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze): Operazione 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e di informazione): Operazione 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali): Operazione 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale.

Le tre operazioni in cui è articolata la Misura hanno, rispettivamente, l'obiettivo di:

- garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore forestale, ai gestori del territorio e ad altri soggetti economici operanti in zone rurali al fine di migliorare la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse, le prestazioni ambientali e contribuire a rendere sostenibile l'economia rurale (Operazione 1.1.1 - Formazione professionale in campo agricolo e forestale);
- 2. adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese (Operazione 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale);
- 3. agevolare lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e valorizzare le migliori modalità operative attraverso l'interazione con altri silvicoltori, favorendo l'instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive e lo sviluppo di competenze socio-relazionali, valorizzando i silvicoltori come agenti di sviluppo (Operazione 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale).

3. Campo di applicazione

Le iniziative di formazione professionale, di informazione-divulgazione e le visite e gli scambi interaziendali interessano tutte le aree rurali del territorio piemontese individuate dalla zonizzazione del PSR.

Fanno eccezione le iniziative di formazione professionale rivolte a giovani, disoccupati e non occupati (cfr par. 5.2.1.1) che saranno rivolte esclusivamente a soggetti residenti nelle aree rurali classificate come aree C (aree rurali intermedie), aree D (aree rurali con problemi di sviluppo) e aree B (pianura).

Le Operazioni, da realizzare con continuità nell'arco di tutto il periodo di programmazione, intendono:

- attuare le politiche di settore, valorizzando iniziative di ricerca e divulgazione in atto;
- rispondere alle esigenze ascrivibili al contesto socioeconomico e territoriale di riferimento, avviando un percorso di analisi dei bisogni;
- sviluppare standard qualitativi comuni per le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale;
- accrescere le occasioni di confronto e scambio tra gli attori, utili a valorizzare e favorire la condivisione e la messa in rete di competenze ed esperienze.

Il sostegno per le Azioni nel campo della formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiori.

4. Aree di operatività

Le Operazioni, nell'ambito delle Azioni in campo forestale, prevedono potenzialmente l'attivazione dei seguenti interventi:

- l'aggiornamento degli operatori, percorsi di apprendimento permanente, azioni di tutoraggio e corsi di formazione professionale al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e l'introduzione di processi innovativi attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi gradi di approfondimento, con contenuti specialistici calibrati in base alla preparazione dei partecipanti e con diverse modalità e strumenti di attuazione:
- sessioni pratiche per illustrare ad esempio una tecnologia, l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, nuovi metodi di gestione colturale o forestale o una tecnica specifica;

 scambi interaziendali di breve durata e di visite aziendali per consentire agli operatori di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto.

Gli interventi formativi ed informativi potranno svolgersi sia in aula che in campo ed essere attivati anche con modalità e-learning.

Le attività informative potranno svolgersi in aziende o in altri luoghi, come ad esempio centri di ricerca, edifici espositivi, manifestazioni di settore. Le azioni di informazione potranno prevedere attività di diffusione delle informazioni per favorire la conoscenza di aspetti rilevanti per l'attività lavorativa. Le azioni potranno essere attivate mediante sportelli informativi, incontri, seminari, giornate tematiche e presentazioni, e veicolate con media stampati e/o elettronici. I materiali e le azioni sostenute non potranno contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori o promuovere gli stessi.

Le aree di operatività delle tre Operazioni della Misura 1 sono incentrate sulle seguenti Focus Area:

- prestazioni economiche delle aziende forestali (compresi gli aspetti legati alla gestione aziendale), in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (Focus Area 2A);
- ingresso di giovani e ricambio generazionale (Focus Area 2B)
- biodiversità e paesaggio (Focus Area 4A);
- gestione dei suoli e prevenzione del dissesto (Focus Area 4C);
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili (Focus Area 5C);
- sviluppo locale nelle zone rurali (Focus Area 6B).

A titolo esemplificativo, i temi prioritari potranno essere i seguenti:

- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico;
- l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa.

A titolo esemplificativo le iniziative potranno avere per oggetto le tematiche di seguito elencate:

- selvicoltura:
- ingegneria naturalistica;
- gestione del verde arboreo (treeclimbing);
- gestione di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- arboricoltura da legno:
 - con latifoglie di pregio (progettazione, realizzazione, conduzione, valorizzazione assortimenti legnosi, interventi intercalari e di maturità);
 - √ pioppicoltura ecocompatibile (riconoscimento cloni, valorizzazione economica, tecniche colturali, modelli gestionali);
- vivaistica forestale:
 - ✓ materiali di base: gestione popolamenti da seme, raccolta, trattamento, conservazione semi, certificazione raccolta;
 - ✓ produzione vivaistica, tecniche di micorizzazione;
- avversità in campo forestale (patologie biotiche e abiotiche);
- utilizzazioni forestali:
 - ✓ gestione ed esecuzione lavori nei cantieri forestali, di ingegneria naturalistica e gestione del verde arboreo;
 - ✓ meccanizzazione forestale;
 - ✓ viabilità forestale:
- tutela della sicurezza e della salute degli operatori e prevenzione infortuni per il personale impiegato in attività di miglioramento e utilizzazione boschiva e di sistemazione idraulico forestale;
- mercato dei prodotti e dei servizi del bosco e dell'arboricoltura da legno:
 - ✓ progettazione interventi anche con strumenti innovativi (software);

- ✓ approvvigionamento risorse;
- ✓ lavorazione e trasformazione:
- √ organizzazione vendita;
- ✓ gestione consumi;
- ✓ sistemi di incontro domanda-offerta dei prodotti legnosi;
- prodotti forestali non legnosi (tartufi, funghi, castagne, piante officinali ed oli essenziali, corteccia, foglie, piccoli frutti, miele, ecc.);
- sviluppo della capacità imprenditoriale:
 - ✓ startup, costruzione del budget, gestione ed organizzazione aziendale (aspetti normativi, contabili, fiscali, creditizi, previdenziali, assicurativi, contrattualistici);
 - ✓ marketing, promozione e valorizzazione di prodotti forestali, certificazione, differenziazione dell'offerta;
 - ✓ sistemi di controllo dei processi, qualificazione dei prodotti e certificazione di qualità;
- conduzione ed animazione di forme associate di gestione silvo-pastorale;
- utilizzo di strumenti e sistemi informatici.

Tali tematiche potranno essere integrate per rispondere alle esigenze formative, informative e di scambi interaziendali espresse dal comparto di riferimento e rilevate attraverso una costante azione di monitoraggio ed analisi.

5. Modalità attuative

5.1. Principi generali

Coerentemente con i contenuti del PSR ed in conformità alle presenti disposizioni attuative, il Settore regionale competente in materia di foreste della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (di seguito denominata A18), anche con il supporto di Enti strumentali aventi finalità ed esperienza nel settore della formazione forestale ed ambientale, provvede alla stesura di appositi bandi o alla definizione delle procedure per la realizzazione delle iniziative, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni europee, nazionali e regionali.

I bandi o le procedure, approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore regionale competente in materia di foreste della Direzione A18, vengono pubblicati sul B.U.R.P. e sul sito WEB regionale.

L'Amministrazione può disciplinare il rapporto con il soggetto beneficiario del finanziamento attraverso provvedimenti di natura contrattuale (acquisizione di beni e servizi mediante l'applicazione del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.), di natura concessoria (concessione di sovvenzioni ispirandosi ai principi di cui all'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii.) ovvero stipulando Accordi con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di attività di interesse comune (art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.).

L'avvio delle iniziative è vincolato al rispetto delle previsioni economiche e delle tempistiche del PSR.

Per quanto applicabili e fatte salve le ulteriori e più restrittive disposizioni successivamente impartite, l'ammissibilità delle spese è disciplinata dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

I contributi erogati ai sensi delle Operazioni in parola non sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative.

I contributi costituenti "aiuto" erogati in attuazione della presente Azione sono concessi in conformità all'art. 38 (aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

5.2. Destinatario e beneficiario

5.2.1 Destinatario

Le Azioni in ambito forestale delle tre Operazioni previste dalla Misura 1 sono rivolte ai seguenti destinatari.

5.2.1.1 Formazione professionale in campo forestale

I destinatari delle attività di formazione professionale in campo forestale sono gli imprenditori, gli addetti del settore forestale (compresi i tecnici non dipendenti della pubblica amministrazione) ed i gestori del territorio agroforestale, operanti su tutto il territorio regionale, di seguito genericamente chiamati operatori forestali.

Per operatore forestale si intendono i titolari ed i dipendenti di ditte iscritte alla CCIAA con codice ATECO 2007 principale o secondario compreso nella sezione A, divisione 02 ("02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali" e "02.20.00 Utilizzo di aree forestali").

Sono inoltre inclusi tra i destinatari delle iniziative, purché operanti nel comparto di riferimento, gli operai della pubblica amministrazione.

Sono esclusi tra i destinatari della presente azione i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri di società ed enti, i soci non lavoratori delle imprese cooperative (soci di capitale) anche se operanti nel comparto di riferimento.

Sono inoltre esclusi dalla presente azione i tecnici dipendenti della pubblica amministrazione. Si precisa che:

- per "imprese o Enti pubblici localizzati in Piemonte" si intende l'impresa o l'Ente pubblico che abbia sede legale in Piemonte;
- la partecipazione alle attività formative:
 - o per i lavoratori dipendenti dovrà avvenire durante l'orario di lavoro e con esplicito assenso del datore di lavoro;
 - o per i lavoratori stagionali è consentita nel periodo di vigenza dei rispettivi contratti.

Fermo restando che ogni iniziativa può essere rivolta ad una o più categorie di destinatari sopra elencate, i destinatari principali della formazione sono gli imprenditori ed i dipendenti delle imprese del settore forestale; tra questi sarà data precedenza alle ditte iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'art. 31 della I.r. n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste).

La precedenza è quindi determinata in base al criterio cronologico (data presentazione domanda di preadesione), infine privilegiando i soggetti di minore età.

Le iniziative di formazione professionale destinate ai giovani, ai disoccupati e ai non occupati sono rivolti esclusivamente ai soggetti residenti nelle aree rurali classificate dal PSR come aree C (rurali intermedie), aree D (rurali con problemi di sviluppo) e aree B (ad agricoltura intensiva). Sono dunque esclusi i soggetti residenti nelle aree A (urbane).

A norma dell'art. 1 del D.L. n. 76 del 28.06 2013 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) e del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani ai sensi della Raccomandazione del Consiglio UE sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01) del 22.04.2013, si definiscono "giovani" i soggetti fino a 29 anni di età che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Ai sensi del D.lgs. n. 150/15 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) e della Circolare n. 34/15 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si intendono:

- "disoccupati": i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;
- "non occupati": coloro che, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad 8.000 €, e per quelle di lavoro autonomo ad 4.800 €.

Nei corsi destinati ai giovani, ai disoccupati e ai non occupati la precedenza è determinata in base al criterio cronologico (data presentazione domanda di preadesione), infine privilegiando i soggetti di minore età.

5.2.1.2 Attività dimostrative e informative in campo forestale

I destinatari dell'operazione sono le persone, gli addetti e i tecnici dei settori agricolo, forestale e alimentare, le PMI e altri soggetti pubblici e privati operanti nelle zone rurali.

5.2.1.3 Visite e scambi interaziendali di breve durata in campo forestale

I destinatari dell'operazione sono gli addetti dei settori agricolo e forestale, intesi come titolari ed i dipendenti di ditte iscritte alla CCIAA con codice ATECO 2007 principale o secondario compreso nella sezione A, divisione 02 ("02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali" e "02.20.00 Utilizzo di aree forestali").

5.2.2 Beneficiario

I beneficiari del sostegno per le azioni di formazione professionale in campo forestale sono:

- i prestatori di servizi di formazione accreditati (enti ed organismi di formazione professionale pubblici e privati, così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti);
- la Regione Piemonte, nel caso di interventi a titolarità regionale.

I beneficiari del sostegno per le attività dimostrative e informative in campo forestale e le visite e scambi interaziendali di breve durata in campo forestale sono:

- i responsabili delle azioni di dimostrazione, di informazione e di trasferimento di conoscenze;
- la Regione Piemonte, nel caso di interventi a titolarità regionale.

5.3. Modelli operativi

5.3.1. Bando pubblico

L'Azione in campo forestale delle tre Operazioni previste dalla Misura 1 può essere attuata attraverso bandi per la selezione dei prestatori di servizi (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni e i costi ammissibili), predisposti in conformità con quanto previsto dall'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

I bandi dettagliano i seguenti aspetti:

- forme e scadenze per la presentazione dei progetti di intervento;
- condizioni di ammissibilità e definizione delle caratteristiche dei beneficiari;
- documentazione obbligatoria da allegare al progetto di intervento:
- linee guida dell'iniziativa prevista in cui sono specificati gli obiettivi ed i risultati attesi;
- criteri di valutazione per la selezione dei progetti di intervento e relativa ponderazione;
- criteri e condizioni di affidamento, attuazione e gestione dell'iniziativa;
- criteri di monitoraggio, controllo e verifica delle attività;
- tempi di realizzazione e scadenze;
- risorse finanziarie disponibili;
- costi ammissibili, massimali di spesa e Unità di Costo Standard (UCS) per i corsi per i quali sono stati approvati;
- forma di erogazione del finanziamento;
- riduzioni o esclusioni nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

La proposta progettuale deve contenere gli elementi qualitativi e quantitativi necessari alla sua valutazione, nonché la puntuale caratterizzazione dell'iniziativa.

I potenziali beneficiari sono inseriti in una specifica graduatoria redatta sulla base del punteggio totale ottenuto applicando i criteri di selezione indicati nel bando.

L'iniziativa è affidata sulla base della graduatoria nei limiti della disponibilità finanziaria prestabilita dal bando.

5.3.2. Interventi a titolarità regionale

Gli interventi a titolarità regionale sono realizzati nel rispetto delle norme:

- sugli appalti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/C e ss.mm.ii);
- dell'in house providing e di quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; in particolare, nel caso di affidamenti in house:
 - la Regione esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui suoi uffici;
 - il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
 - l'attribuzione dell'attività in house avverrà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori esperienze di mercato in termini di qualità, profili professionali e costi;
- riferite agli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (art. 15 della L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo").

6. Criteri di ammissibilità

L'ammissibilità delle proposte è condizionata dal rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ coerenza dell'intervento con gli obiettivi della Misura 1 e delle specifiche operazioni e azioni:
- ✓ possesso da parte dei beneficiari dei requisiti richiesti (struttura organizzativa, capacità e competenze adequate in relazione al servizio richiesto);
- √ completezza della documentazione richiesta;
- √ rispetto delle forme e delle scadenze previste per la presentazione della domanda.

Gli enti e gli organismi di formazione professionale inoltre devono possedere, al momento della presentazione della domanda, l'accreditamento secondo le disposizioni della l.r. n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale".

7. Criteri di selezione

7.1 Criteri di selezione nel caso di bando pubblico

Le proposte pervenute a seguito di bando (cfr. punto 5.3.1) e ritenute ammissibili saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza:

- rispondenza alle esigenze rilevate in termini di tematica proposta, localizzazione sul territorio regionale e calendarizzazione;
- livello qualitativo del progetto e coerenza con gli indirizzi formativi/informativi;
- innovazione metodologica, attenzione all'ambiente ed ai cambiamenti climatici;
- professionalità del personale impiegato;
- dotazione di macchine ed attrezzature, con particolare riferimento all'attività tecnico pratica;
- materiale didattico ed informativo proposto;
- disponibilità di sedi e strutture organizzative adequate;
- possesso di certificazione di qualità ISO 9001;
- minor costo medio per partecipante;
- esperienza pregressa nel comparto di riferimento.

A ciascun criterio di selezione è attribuita una ponderazione (priorità A-B) ed un punteggio minimo e massimo assegnabile.

La commissione giudicatrice, prima dell'analisi delle proposte formative, fissa in via generale i criteri motivazionali cui attenersi per attribuire a ciascun criterio il punteggio tra il minimo ed il massimo.

7.2 Criteri di selezione nel caso di iniziative a titolarità regionale

Le iniziative a titolarità regionale (cfr. punto 5.3.2) ammissibili dal punto di vista formale saranno sottoposte ad una valutazione finalizzata ad individuare le attività finanziabili e/o attribuire alle stesse una priorità sulla base di criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza.

Il raggiungimento di un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato per ciascun giudizio di coerenza (esterna ed interna) determina la non ammissione dell'iniziativa a finanziamento; sopra tale soglia minima vale l'ordine di graduatoria dei progetti ammissibili, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La valutazione tecnica fa riferimento ai seguenti criteri di selezione.

- A. Giudizio di coerenza esterna, volto a valutare la rilevanza da assegnare al raccordo tra il progetto e il contesto di riferimento, affinché le iniziative risultino il più possibile ancorate alle esigenze, alle situazioni reali e agli orientamenti programmatici regionali.
 - A.1 Qualità dell'analisi dei bisogni e del contesto:
 - A.1.1 rispondenza alle finalità dell'Operazione;
 - A.1.2 identificazione del contesto di intervento negli aspetti essenziali ai fini dello sviluppo e della giustificazione delle scelte progettuali compiute.
 - A.2 Coerenza strategica e integrazione:
 - A.2.1 rispondenza alle indicazioni di programmazione e raccordo con iniziative convergenti;
 - A.2.1 analisi delle caratteristiche rilevanti ai fini della motivazione delle successive scelte progettuali.
- B. Giudizio di coerenza interna, volto a valutare l'architettura progettuale adottata, le connessioni tra le diverse componenti, ivi compresi i collegamenti tra aspetti formali e sostanziali, l'impianto logico/metodologico che collega bisogni, obiettivi, azioni previste, risultati attesi e dispositivi prefigurati per il loro monitoraggio/valutazione.
 - B.1 Qualità progettuale:
 - B.1.1 rapporto causale fra contenuti, metodologie, impianto di controllo, risorse previste;
 - B.1.2 adeguate ed efficaci attività di gestione del progetto per il raggiungimento dei risultati;
 - B.1.3 misure per garantire la sostenibilità nel tempo e/o la divulgazione di prodotti e risultati.
 - B.2 Significatività della proposta:
 - B.2.1 rispondenza ai bisogni ed alle priorità rilevati;
 - B.2.1 innovatività ed originalità.
 - B.3 Sostenibilità economica:
 - B.3.1 budget di progetto realistico e congruità fra risorse richieste e qualità della proposta.
 - B.4 Sostenibilità ambientale:
 - B.4.1 contribuzione al principio di sviluppo sostenibile e rispetto di fattori ambientali.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva delle Operazioni 111, 121, 131 (Azione 1 ed Azione 2) è pari a 21,16 Meuro di cui 9,31 a carico del FEASR.

9. Agevolazione prevista

Il finanziamento nei confronti dei beneficiari è costituito da un contributo in conto capitale, di intensità pari al 100% (80 % nel caso di vaucher previsti per la sola operazione 111) delle spese ammesse ed autorizzate, sulla base dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle iniziative autorizzate come disciplinato dai manuali procedurali ARPEA.

Il contributo viene erogato da parte di ARPEA mediante il pagamento di massimo 2 stati di avanzamento e del saldo come di seguito dettagliato:

- <u>stato di avanzamento (SAL)</u> al raggiungimento del 30 % e del 60 % delle attività autorizzate, a seguito di presentazione della domanda di pagamento;
- <u>saldo</u> erogato al termine delle attività dopo l'avvenuto controllo del rendiconto finale da presentare entro 2 mesi dal termine delle ultime attività realizzate, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Settore Foreste.

L'Operazione 1.1.1 prevede per alcune tipologie corsuali l'utilizzo di costi standard (UCS). In tal caso, a dimostrazione dello svolgimento delle stesse, il soggetto attuatore dovrà trasmettere, sia in fase di SAL che in fase di saldo, un rendiconto contenente:

- a) relazione sull'attività svolta per ciascun corso e complessiva del progetto, comprendente anche la valutazione del profitto conseguito dai singoli allievi;
- b) copia conforme all'originale dei registri di rilevazione delle presenze (selezione, corsi, vitto, consegna materiale didattico) debitamente firmati;
- c) copia conforme all'originale della lettera di trasmissione degli attestati rilasciati agli allievi o documentazione equivalente (ad esempio firma di consegna a mano);
- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'avvenuta verifica del possesso dell'idoneità sanitaria dei partecipanti (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- e) sintesi dell'esito dei test di gradimento sottoposti ai partecipanti con il dettaglio di ogni unità formativa;
- f) elenco delle risorse umane impegnate per la realizzazione dell'intervento, contenente anche il personale esterno;
- g) timesheet delle risorse impiegate sul progetto debitamente firmato;
- h) in caso di subcontraenze, copia dei contratti;
- i) ogni altra documentazione indicata nel provvedimento autorizzativo.

I rendiconti delle attività trasmessi all'amministrazione regionale saranno oggetto di verifica secondo le procedure previste dal PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Considerato che i pagamenti saranno effettuati sulla base dell'effettiva realizzazione dell'attività, ciascun soggetto attuatore è tenuto a conservare e mettere a disposizione delle competenti autorità regionali la documentazione prevista anche in relazione alle verifiche e agli audit che saranno realizzati in itinere ed ex post. Si segnala che le verifiche saranno significativamente orientate verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con conseguente maggiore importanza e occorrenza delle verifiche in itinere ed in loco, rispetto alle quali sarà fissata una percentuale di controlli da garantire sul totale delle operazioni finanziate con il ricorso all'opzione di semplificazione.

Benché la documentazione fiscale non debba essere consegnata a Regione Piemonte tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Op. 111 Az. 2 - anno 2016", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche), nonché, le fatture in quota parte relative a minuterie ed a materiali di consumo, sino ad una soglia di 200 €

Le fatture dovranno essere accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Dovrà inoltre essere conservata la tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi.

Tutta la documentazione contabile ed amministrativa dev'essere conservata in originale presso la sede del soggetto attuatore per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del saldo, tenendola a disposizione degli organi di controllo comunitario, statale e regionale.

Resta fermo l'obbligo per il soggetto attuatore di rispettare tutte le vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti alle iniziative finanziate.

Qualora gli organi comunitari o nazionali modifichino le condizioni di accesso al finanziamento, di ammissibilità della spesa, di erogazione del contributo o le somme stanziate, la Regione Piemonte può operare, anche in corso di attuazione, le necessarie variazioni.

Non sono comunque ammesse forme di cumulo con altri finanziamenti pubblici erogati a qualunque titolo per la stessa attività.

10. Monitoraggio, controllo e verifica delle attività

Il Settore Foreste effettua i seguenti controlli ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- amministrativo, sul 100% delle domande di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessari all'adesione alla Misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
- in loco su un campione minimo del 5% della spesa ammessa a finanziamento: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014;

• in situ (in aula, in cantiere, ecc.) finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative finanziate.

Per i controlli in situ l'amministrazione competente può avvalersi del supporto di altri Settori e/o enti e/o consorzi con finalità ed esperienza nel settore della formazione forestale ed ambientale. La Regione può attivare le azioni di monitoraggio e di controllo ritenute più opportune per garantire che l'attuazione dell'attività sia coerente con quanto approvato.

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti nei manuali procedurali ARPEA.

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione dell'attività autorizzata e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa nel corso di realizzazione dell'attività.

Il soggetto attuatore deve predisporre e conservare i registri previsti, composti da fogli numerati delle diverse sessioni o giornate di attività e controfirmati dal responsabile dell'iniziativa, secondo la modellistica proposta dal Settore Foreste e sulla quale ogni partecipante (es. corsista, docente, codocente, tutor) deve apporre la firma per esteso e leggibile.

11. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, con successiva Determinazione saranno definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dovranno sottostare.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate della Determina regionale che verrà predisposta.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza del contributo e restituzione delle somme percepite.

ALLEGATO B

Indirizzi per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli"

FINALITÀ E OGGETTO DELL'OPERAZIONE

La sottomisura 8.1, prevista dall'Unione Europea con il Regolamento n° 1305/2013, art. 22, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione prevede le seguenti tipologie d'intervento:

- 1. impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve per la produzione di legname di pregio, in particolare la pioppicoltura, di durata minima pari a 8 anni;
- 2. impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (di seguito ADL), per la produzione di legname di pregio, di durata minima pari a 20 anni;
- 3. impianti a finalità prevalentemente ambientale, in particolare di bosco permanente, di durata minima pari a 20 anni.

Si precisa che, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti (D.Lgs. 227/2001, D.Lgs. 42/2004, L.r. 4/2009):

- gli impianti di bosco permanente sono considerati bosco, pertanto è vietata la "trasformazione", ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno;
- gli impianti di arboricoltura da legno non sono considerati bosco e perciò non sono soggetti ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- b) sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale –MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione 8.1.1 è pari a 12.000.000 euro di fondi pubblici, dei quali:

- 6.900.000 euro destinati ai trascinamenti, cioè al pagamento dei premi annui relativi agli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo o di bosco, realizzati da soggetti privati nei precedenti periodi di programmazione, tramite Reg. CEE 2080/1992, Misura H del PSR 2000-06 e Misura 221 del PSR 2007-13;
- 5.100.000 euro per nuovi impianti, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito, da erogare entro il 2022 per gli impianti delle tipologie 2 e 3 realizzati da soggetti privati.

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Misure, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziare aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

L'attuazione della sottomisura avverrà attraverso 3 bandi, da aprire nei seguenti periodi: primavera 2016; autunno 2017; primi mesi del 2019.

Per il primo bando la dotazione finanziaria è fissata in 2.500.000 euro, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito.

BENEFICIARI

A seconda della tipologia di intervento, potranno presentare domanda:

- per la tipologia 1: soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per la tipologia 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per la tipologia 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è un ente privato o un Comune.

SUPERFICI AMMISSIBILI

Le Norme di attuazione dei bandi specificheranno in modo dettagliato le definizioni di "terreno agricolo" e di "terreno non agricolo" ammissibili per gli interventi di impianto. In ogni caso non sono ammissibili:

- impianti su prati permanenti e pascoli;
- impianti su aree classificate come bosco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- impianti su aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere, nonché eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

LOCALIZZAZIONE

Gli impianti devono essere localizzati in territori di pianura (all'interno delle tipologie areali A e B del PSR) secondo la classificazione approvata con D.C.R. n. 826-6658 del 12-5-1988 s.m.i., ad eccezione degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, che dovranno essere realizzati nelle aree vocate individuate a livello catastale in base alla *Carta della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte*.

La concentrazione degli interventi in pianura è motivata dall'impatto ambientale sicuramente positivo che qui avrebbe la ricostituzione di boschi e formazioni arboree; mentre in montagna e in collina, dove la superficie forestale è quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni per l'abbandono dei coltivi e dei pascoli, appare prioritario difendere gli spazi aperti dall'avanzata spontanea del bosco.

Nel primo bando di attuazione della sottomisura 8.1 saranno ammessi solo interventi localizzati in aree di pianura; non saranno invece previsti interventi di impianto con specie tartufigene in aree vocate di collina e bassa montagna, per i seguenti motivi: a) necessità di specifici approfondimenti tecnico-amministrativi relativi agli impianti di arboricoltura con piante tartufigene (superfici minime per singolo corpo, densità minima e massima della piantagione, distanze di impianto, cure colturali); b) necessità di riportare a livello di foglio catastale le zonizzazioni della *Carta della potenzialità alla produzione del tartufo*. Tali attività hanno tempi di svolgimento non compatibili con la necessità di aprire il primo bando della sottomisura 8.1 in tempo utile a permettere di realizzare

i primi impianti nell'inverno 2016-17 (tenendo conto che in Piemonte l'ultimo bando PSR per l'imboschimento è stato aperto a inizio 2010).

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammessi:

- interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle Aree protette, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016;
 - strumenti di pianificazione territoriale comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
 - piani di bacino di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) adottato con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, che prevede prescrizioni, limiti e divieti per gli interventi ricadenti in aree del demanio idrico fluviale e le pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R Reg. (CE) 1257/1999, misura 221 del PSR Reg. CE 1698/2005, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a
 perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non
 possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del
 richiedente;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001);
- impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto legno;
- impianti che prevedano l'impiego delle specie esotiche invasive indicate di seguito: Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina, Quercus rubra, Paulownia tormentosa;
- impianti realizzati con alberi di Natale (generi Abies e Picea), o con altre specie di conifere;
- piantagioni a ceduo a ciclo breve per la produzione di biomassa a scopo energetico;
- impianti monoclonali (pioppicoltura "ordinaria").

COSTI AMMISSIBILI

A seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, saranno ammessi i seguenti costi:

- per la tipologia 1 (arboricoltura a ciclo breve) solo le spese di impianto;
- per la tipologia 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo):
 - a) spese di impianto:
 - b) costi di manutenzione e perdite di reddito, per una durata di 5 anni, solo ai soggetti privati;
- per la tipologia 3 (impianti a finalità prevalentemente ambientale):
 - a) spese di impianto;

b) costi di manutenzione e (limitatamente ai terreni agricoli) perdite di reddito, per una durata di 10 anni, solo ai soggetti privati.

Sono considerati ammissibili tutti i costi sostenuti dal beneficiario per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione, come dettagliati all'interno delle *Norme di attuazione dei bandi* (di seguito per brevità *bandi*), in particolare le seguenti tipologie di spesa:

- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante;
- cure colturali finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative;
- spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

IMPORTO DEL SOSTEGNO

Si precisa innanzitutto che l'*imprenditore agricolo* indicato nella scheda di sottomisura e nei criteri di selezione approvati è da intendersi come *agricoltore attivo* ai sensi del Reg. (UE) 1307/2013.

Potranno essere concessi, a seconda della tipologia di intervento e di beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti.

A. Contributo all'impianto

Contributo all'investimento, in conto capitale, per la realizzazione dell'impianto. L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro i seguenti limiti massimi ammissibile stabiliti per ogni tipologia di impianto:

- a) per la tipologia d'impianto 1: 4.000,00 €/ha per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo); 6.000,00 €/ha per impianti polispecifici (pioppo più altre latifoglie);
- b) per la tipologia d'impianto 2: 7.000,00 €/ha;
- c) per la tipologia d'impianto 3: 8.000,00 €/ha.

Il contributo viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:

- a) per la tipologia d'impianto 1 (pioppicoltura):
 - 80% per impianti polispecifici realizzati da agricoltori attivi la cui azienda aderisca a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto (spesa ammissibile massima 6.000 euro/ha);
 - 70% per impianti monospecifici realizzati da *agricoltori attivi*, con adesione a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile massima 4.000 euro/ha);
 - 60% per impianti polispecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da agricoltori attivi la cui azienda è priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile massima di 6.000 euro/ha);
 - 50% per impianti monospecifici realizzati da soggetti privati che non siano agricoltori attivi o da agricoltori attivi la cui azienda è priva di certificazione della gestione forestale sostenibile (spesa ammissibile max. di 4.000 euro/ha).
- b) per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo): 80% su una spesa ammissibile massima di 7.000 euro/ha;
- c) per la tipologia d'impianto 3 (bosco), su una spesa ammissibile massima di 8.000 euro/ha:
 - 100% per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
 - 80 % per interventi effettuati da soggetti privati.

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire i costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l'assistenza tecnica e la certificazione

dei lavori di manutenzione; non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo.

Per la tipologia d'impianto 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura massima di 600,00 €/ha/anno per 5 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che saranno definite nei bandi.

Per la tipologia di impianto 3 (impianti a prevalente funzione ambientale) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno per 10 anni, secondo procedure tecnico-amministrative che saranno definite nei bandi.

C. Premio per le perdite di reddito

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria. Non viene riconosciuto agli Enti pubblici, né per gli impianti a breve ciclo. Si eroga solo nel caso di impianti effettuati su terreni agricoli, con la durata e gli importi indicati di seguito:

- a) Tipologia 2: il premio è erogato per una durata di 5 anni, con la seguente entità:
- per gli agricoltori attivi: 700 €/ha/anno;
- per gli altri soggetti privati: 250 €/ha/anno.
- b) Tipologia 3: il premio è erogato per una durata di 10 anni, nella misura di 700 €/ha/anno.

NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno per bando, relativamente ad una o più tipologie di intervento; se la domanda è riferita a più tipologie d'intervento, per ciascuna deve essere allegata una scheda tecnica, e successivamente un progetto o una relazione tecnica per le domande che risulteranno nell'area finanziabile della graduatoria.

CRITERI TECNICI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI IMPIANTI

A) Tipologia 1 – Arboricoltura da legno a ciclo breve

Sono ammissibili impianti con cloni di pioppo iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di base o agli analoghi registri dei cloni forestali degli altri Stati UE.

E' obbligatoria la messa a dimora di una percentuale minima di piante di cloni a "maggior sostenibilità ambientale" (cloni MSA) - elencati in allegato ai bandi - in base alle dimensioni del singolo impianto come indicato nella tabella seguente:

Dimensioni impianto (ha)	% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
1-4,99	22
5-14,99	33
> 15	50

Nel caso in cui la mescolanza dei diversi cloni avvenga per blocchi, la superficie massima del blocco monoclonale è pari a 10 ettari.

Possono essere realizzati anche impianti polispecifici, da definire dettagliatamente nei bandi, in cui alle piante di cloni di pioppo si aggiungono piante di specie arboree o arbustive autoctone, collocate come fascia perimetrale o come filari all'interno dell'impianto.

Per qualsiasi impianto della tipologia 1:

- il numero minimo di piante di cloni di pioppo dovrà essere pari a 150 per ettaro;
- limite minimo di superficie è di 2 ettari per domanda, in corpi di almeno 1 ha.
- B) Tipologia 2 Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Gli impianti devono essere:

- costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree a ciclo non breve, scelte esclusivamente tra
 quelle riportate in allegato ai bandi, delle quali almeno 2 individuate come "piante principali"
 dell'impianto e almeno una come "accessoria". Fra le piante accessorie è possibile utilizzare
 specie arbustive e anche cloni di pioppo, nel limite massimo per ettaro definito nei bandi;
- governati ad alto fusto, con l'eccezione delle piante accessorie, che potranno essere gestite a ceduo, con le modalità specificate nel bando.

Per qualsiasi impianto della tipologia 2:

- il numero minimo di piante messe a dimora dovrà essere pari a 500 per ettaro;
- limite minimo di superficie è di 5 ettari per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

C) Tipologia 3 - Impianti a finalità prevalentemente ambientale

Tramite il primo bando, si finanzierà esclusivamente la realizzazione di impianti destinati a "bosco permanente" (ricostituzione del bosco planiziale), cioé popolamenti forestali naturaliformi, polifunzionali e permanenti, da gestire con tecniche di selvicoltura su basi naturalistiche. Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto:

- gli impianti dovranno essere misti e costituiti esclusivamente da specie autoctone, sia arboree che arbustive, nel numero minimo di 3 specie arboree e 2 arbustive;
- composizione, struttura e densità saranno da riferire alle tipologie forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima.

Per qualsiasi impianto della tipologia 3:

- il numero minimo di piante messe a dimora dovrà essere pari a 750 per ettaro;
- il limite minimo di superficie è di 5 ettari per domanda, in corpi di almeno 1 ha.

Nel caso degli impianti destinati a bosco, il beneficiario è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni gli impianti per 20 anni, dal momento dell'accertamento (conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo alle spese d'impianto); successivamente i boschi realizzati non potranno essere oggetto di riconversione verso colture agricole od altra destinazione, a meno di specifica autorizzazione paesistico-ambientale (D.Lgs. 42/2004).

CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi della presente operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati, approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR in data 27-11-2015.

PRIORITA'	N.	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PUNTI	
	1	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	6	
Caratteristiche del richiedente	2	Comuni e enti di diritti pubblico		
	3	Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) diversi dagli <i>Agricoltori attivi</i>		
		PUNTEGGIO MAX	6	
Caratteristiche di azienda o proprietà 4		Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura	7	

	5	Azienda beneficiaria di altre operazioni o misure forestali del PSR 2014-20	4
	6	Azienda con impegni agro-climatico- ambientali sottoscritti per sottomis. 4.4.1 o in corso per misure 214.7 e 216 della precedente programmazione	3
		PUNTEGGIO MAX	14
	7	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	7
Localizzazione	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po	5
	9	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	3
	10	Altre aree	1
		PUNTEGGIO MAX.	15
Caratteristiche dell'impianto	11	Miscuglio clonale (impianti con almeno il 30% di cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% del totale dei cloni di pioppo utilizzati)	7
		PUNTEGGIO MAX.	7
PUNTEGGIO TOTALE TEORICO (punti)			42

Per accedere agli aiuti è necessario conseguire un punteggio minimo di 10 punti.

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria avrà priorità il soggetto (persona fisica o rappresentante legale) di età inferiore.

Le indicazioni di dettaglio per l'utilizzo dei criteri, il calcolo dei punteggi e l'eventuale ricollocazione in graduatoria delle domande nel caso di variazioni dei punteggi, saranno definite all'interno dei bandi.

NORME TECNICHE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE

Il Settore competente in materia di Foreste della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica provvede alla adozione degli atti necessari per l'attuazione dell'Operazione che fisseranno in particolare:

- i criteri tecnici per la realizzazione degli impianti;
- gli elenchi delle specie e dei cloni utilizzabili, con particolare riferimento ai cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (MSA);
- le modalità per la presentazione della domanda di sostegno;
- le superfici massime ammissibili per ciascuna tipologia e le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità delle superfici;
- le modalità di utilizzo dei criteri di selezione e le procedure per la redazione della graduatoria;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione dei premi annui di manutenzione e per le perdite di reddito;

- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- impegni accessori, riduzioni, sanzioni;
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda.

Il Settore competente in materia di Foreste nei propri atti potrà indicare anche le strutture coinvolte nelle fasi di istruttoria delle domande di aiuto e pagamento e di controllo amministrativo e tecnico.

ALLEGATO C

Indirizzi per l'attuazione dell'Operazione 12.2.1 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000"

FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

L'obiettivo dell'Operazione è quello di compensare i costi aggiuntivi e i mancati redditi che interessano le superfici forestali nei siti della Rete Natura 2000 a causa dell'applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, in dettaglio: Misure di conservazione generali, sitospecifiche, dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000. Il sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie forestale.

L'Operazione concorre ai seguenti obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto forestale;
- ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all'incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i silvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli svantaggi specifici;
- cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che concorrono all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione 12.2.1 è pari a 4.800.000 euro di fondi pubblici.

Qualora modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale rendessero disponibili ulteriori risorse per l'attuazione delle Misure, tali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'eventuale utilizzo di ulteriori risorse finanziarie ascrivibili alle risorse finanziare aggiuntive erogate dallo Stato Italiano o dalla Regione Piemonte, sarà oggetto, ove ritenuto necessario ed opportuno, di specifici provvedimenti.

BENEFICIARI

I beneficiari sono proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati.

Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite a domanda.

Sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell'ammissione ai benefici della presente Operazione, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alla presente Operazione e a compiere le azioni conseguenti.

SUPERFICI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le superfici forestali localizzate sul territorio della Regione Piemonte e comprese nei siti della rete Natura 2000.

Per la definizione di bosco si fa riferimento alla definizione dell'articolo 3 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".

Per l'individuazione delle particelle catastali interessate si utilizzano i criteri individuati nell' Allegato D delle Misure di Conservazione.

Le superfici ammissibili sono anche individuabili tramite il servizio on-line denominato "Ricadenza particelle catastali", disponibile sul Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526-sistema-informativo-forestale-regionale).

IMPORTO DEL SOSTEGNO

L___*__!+

Viene riconosciuto esclusivamente il mancato guadagno e/o il costo aggiuntivo derivante dai vincoli ambientali previsti dalle Misure di conservazione generali dei siti della Rete Natura 2000, per un importo derivante dalla metodologia di calcolo di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno relative a importi inferiori a 500 euro/anno.

L'importo è erogato annualmente per un periodo di 5 anni, ed è calcolato per ettaro di superficie forestale ammessa, in funzione dei seguenti gruppi di categorie forestali:

Gruppo	Categoria forestale	Importo annuo dell'indennità (euro/ha)
		(euro/ria)
1	Abetine, Lariceti, Peccete, Robinieti, Querco-carpineti,	40
	Cerrete	
2	Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Querceti di rovere,	30
	Rimboschimenti	
3	Altre categorie	20

Le categorie forestali sono definite nel DPGR 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", Allegato A "Glossario". Per la definizione dell'estensione delle categorie forestale si fa riferimento anche alla "Carta forestale e delle altre coperture del territorio" pubblicata sul SIFOR.

NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda.

IMPEGNI

Gli impegni obbligatori derivano dal rispetto delle norme di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, in dettaglio:

- Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 approvate con la DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i;
- Misure di conservazione sito-specifiche e/o piani di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009.

I beneficiari si impegnano a prendere atto e rispettare le eventuali modifiche alle norme nel periodo durante il quale è erogato il sostegno; la Regione Piemonte si impegna a effettuare azioni di informazione mirata verso le tematiche specifiche della Operazione in relazione alle norme

selvicolturali vigenti in Piemonte, anche con il supporto del personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette.

N°	Descrizione impegno				
1	Estensione massima di 2 ettari per il taglio nei cedui e rilascio di almeno il 25% di copertura				
2	Obbligo di gestione a governo misto o fustaia per i cedui a regime di rovere e cerro				
3	Estensione massima di 5 ettari per le tagliate nel governo misto, nei tagli intercalari e di				
	conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario				
4	Nelle fustaie coetanee trattate con i tagli a buche, la superficie massima della singola buca è 2.000 metri quadri				
5	Tagli a scelta colturale: prelievo non superiore al 30% della provvigione				
6	Divieto di effettuare tagli successi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati				
7	I boschi di neoformazione devono essere governati a fustaia, fatta eccezione per i robinieti e i castagneti				
8	Nei tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie è obbligatorio il rilascio del 50% di				
	copertura. I tagli possono essere effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a				
	500 metri e separate da fasce di pari estensione non trattate negli ultimi 4 anni, ad aree alternate sulle sponde opposte se l'alveo è più largo di 10 metri.				
9	Sospensione degli interventi (compreso concentramento ed esbosco) nei periodi di				
	nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 1°				
	maggio al 15 luglio per quote superiori. Sospensione obbligatoria nelle ZPS, deroghe				
	possibili con valutazione di incidenza nei SIC. Periodi diversi in misure sito-specifiche o piani di gestione				
10	Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero vivo di grandi dimensioni ogni				
10	2.500 metri quadrati di intervento; rilascio di almeno 50% di alberi morti (in piedi o al suolo) e				
	comunque non meno di uno ogni 2500 mq.				
11	Mantenimento di almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli				
12	Rilascio in bosco di almeno il 50% di ramaglie e cimali, in cumuli non superiori ai 3 metri steri				
13	Obbligo di controllo selettivo delle specie vegetali esotiche invasive; nei Robinieti obbligo di				
	rilascio di almeno il 25% ci copertura e di tutte le altre specie.				
	·				

CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nella graduatoria di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi della presente Operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati.

N°	Criterio		Punteggio
1	Superficie inserita in domanda	0	inferiore a 10%
	(% rispetto alla superficie	3	compresa tra 10% e 30%
	forestale totale del Sito) (1)	5	compresa tra 30% e 50%
		10	superiore a 50%
2	Tipo di beneficiario	0	pubblico
		3	privato
		5	misto pubblico-privato
		7	impresa iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte
3	Domanda presentata in forma associata	1	beneficiario singolo
		3	domanda presentata da più beneficiari costituiti in forma associata

		5	domanda presentata da gestore riconosciuto e che opera con continuità
4	Gestione attiva delle superfici		gestione attiva non dimostrata
		3	gestione attiva dimostrabile in modo oggettivo negli ultimi 5 anni tramite comunicazioni di taglio in bosco
		5	gestione attiva dimostrabile con interventi eseguiti in attuazione di PFA (approvato o adottato, nei casi in cui è prevista l'adozione, e presentato per l'approvazione) o di altri strumenti di pianificazione forestale approvati dalla Giunta regionale
5	Ambienti forestali che necessitano di azioni di	0	< 10%
	conservazione prioritarie, definiti dall'All. 1 del PAF N2000 (superficie % degli		10-20%
			20-40%
	ambienti rispetto alla	5	40-60%
superficie totale in domanda)	10	>60%	
6	6 Foreste con certificazione di gestione forestale responsabile/sostenibile	0	No
secondo gli standard FSC o PEFC	3	Sì	

⁽¹⁾ Dove coesistono SIC e ZPS si considera la superficie forestale totale del più esteso

Punteggio minimo per essere ammissibile a finanziamento: 10 punti

A parità di punteggio, per la collocazione nella graduatoria ha priorità chi ha punteggio maggiore nei seguenti criteri in ordine decrescente: 5, 1, 2, 3

Le indicazioni di dettaglio per il calcolo dei punteggi saranno definite nel bando.

DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale a partire dalla data di presentazione della prima domanda di pagamento.

MODALITÀ ATTUATIVE

Il Settore competente in materia di Foreste della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica provvede alla adozione degli atti necessari per l'attuazione dell'Operazione che fisseranno:

- le modalità per la presentazione della domanda;
- le procedure generali per l'istruttoria delle domande di aiuto;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione dell'indennità;
- i casi di decadenza dall'indennità:
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda;
- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici
- le riduzioni e sanzioni
- le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità delle superfici e il calcolo dei punteggi attribuiti tramite i criteri di selezione;

Il Settore competente in materia di Foreste nei propri atti potrà indicare anche le strutture coinvolte nelle fasi di istruttoria delle domande di aiuto e pagamento e di controllo amministrativo e tecnico.